

DOCUMENTO CONOSCITIVO

Versione n° 06/2024

Redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 10, punto 3), del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995.

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
a) Denominazione: EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.p.A.
Costituzione: 26 ottobre 1986

Oggetto sociale: la Società ha per oggetto sociale esclusivamente lo svolgimento delle seguenti attività:

1. l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dall'art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987 n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
2. l'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art.28, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Registro Imprese: Iscrizione Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita IVA n. 08526080158

REA: Iscrizione REA di Milano n. 1233011

Albo ex art. 106 TUB: In data 18/01/2017, con provvedimento della Banca d'Italia, la Società è stata iscritta al n. 20 nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario

b) Sede Sociale

Via P. Tamburini 13, 20123 Milano

Telefono+39.02.30377.201-Fax+39.02.30377.248

info.efll@ceresioinvestors.com; eurofinleading@legalmail.it

 Sit internet:www.ceresioinvestors.com/eurofinleading
c) Capitale Sociale

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.000.000 (un milione/00) ed è costituito da n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

d) Estremi dell'Autorizzazione Ministeriale

La Società è stata autorizzata, con decreto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 29/01/1988, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

e) Consiglio di Amministrazione
Presidente Carlo Maurizio Solaro Del Borgo

Vice Presidente Giacomo Foglia

Consigliere Davide Cucchiani

Consigliere Francesco Freschi

Consigliere Gabriele Corte

Lo Statuto non prevede la presenza di un Comitato Esecutivo.

f) Collegio Sindacale
Presidente Franco Fondi

Sindaco effettivo Gianluca Bolelli

Sindaco effettivo Marco Lori

Sindaco supplente Marco De Magistris

Sindaco supplente Mario Bono

g) Altre informazioni
Direttore Generale Paolo Daminelli

Revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Codice interno di comportamento

Il Consiglio di Amministrazione della società in data 23/10/2017 ha approvato l'aggiornamento del codice interno di comportamento che si applica agli Amministratori, ai membri del Collegio Sindacale ed a tutti i Dipendenti e Collaboratori.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO CUI APPARTIENE LA SOCIETÀ'
a) Elenco dei soci, con indicazione della quota di capitale sociale posseduta, in valore assoluto ed in percentuale

Soci	n. azioni	% di possesso
CERESIO SIM S.p.A. Socio Unico CF/P.IVA: 04456340969 Via P. Tamburini, 13 -20123 Milano	1.000.000	100%

La società è assoggettata alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio SA di Lugano (Svizzera).

b) Indicazione delle società aventi con la fiduciaria i rapporti di cui all'art.2 decreto legge n. 233/1986, convertito con la legge n. 430/1986

La società appartiene al Gruppo Banca del Ceresio. Di seguito la Mappa del Gruppo Banca del Ceresio


c) Reclami - modalità e tempi di trattazione

La Eurofinleading Fiduciaria ha adottato procedure idonee ad assicurare la sollecita trattazione dei reclami presentati dalla clientela.

I reclami devono essere inviati alla Società per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 (sessanta) giorni dal momento nel quale il Cliente ritiene di poter inoltrare un reclamo ai sensi della normativa vigente.

I reclami sono tempestivamente portati all'attenzione del responsabile dell'ufficio competente all'interno della Fiduciaria.

La Fiduciaria definirà il reclamo quanto prima e, in ogni caso, ove possibile, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo da parte della stessa.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Società al Cliente in relazione alla definizione del reclamo sono dalla stessa effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso la PEC.

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ'

La società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939, pertanto essa, per conto di terzi fiduciari:

- i. Assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili ed immobili;
- ii. Assume l'amministrazione dei beni, mobili ed immobili, anche senza intestazione;
- iii. Assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la

- responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- iv. Assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all'esecuzione degli mandati fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimento in denaro o in natura;
 - v. Assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiduciari o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
 - vi. Assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
 - vii. Assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
 - viii. esegue mandati fiduciari di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
 - ix. cura la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
 - x. assume l'amministrazione di beni in qualità di "trustee", ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n.364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;
 - xi. esplica il mandato fiduciario di "protector" nell'ambito di trusts comunque istituiti;
 - xii. cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e VALORI in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
 - xiii. assume i mandati fiduciari per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
 - xiv. cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei VALORI mobiliari emessi.

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate, la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria,

finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali.

Infine, la Società può compiere tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto mandati fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

4. NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939, n. 1966; del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, e del relativo decreto di attuazione nonché dal D.M. 16 gennaio 1995 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Milano, 06 Giugno 2024



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(**Dot. Maurizio Solaro del Borgo**)